

**REGOLAMENTO (CE) N. 48/95 DELLA COMMISSIONE**

del 12 gennaio 1995

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in questione; che questa sospensione non deve incidere sulle domande in corso depositate prima del 10 gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti dei codici NC 0402 21, 0402 29 e 0405, è sospesa per il 13 gennaio 1995.

2. Tuttavia, la sospensione di cui al paragrafo precedente non concerne le richieste di certificati introdotte prima del 10 gennaio 1995 e che devono essere rilasciate a partire da questa data.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.